

SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

(ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

I depositi presso la Banca sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (con sede in Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia), E-mail: infofitd@fitd.it, sito: www.fitd.it).

In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca sono ammissibili al rimborso da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi, conto corrente o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

La protezione è limitata a 100 000 EUR per depositante.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 EUR.

Non sono ammissibili al rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del codice penale;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di 100 000 EUR per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per le ulteriori informazioni da fornire ai depositanti, la Banca mette a disposizione, prima della conclusione del contratto ed almeno una volta all'anno, il "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di seguito riportato.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I depositi presso BPER Banca S.p.A. sono protetti da:	F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (1) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione:	100.000 EUR per depositante e per banca (2) In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali.
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000 EUR (2) Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100 000 EUR si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	7 giorni lavorativi (4) a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatto:	F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 – Roma www.fidt.it infofidt@fidt.it
Per maggiori informazioni:	www.fidt.it
Conferma di ricezione del depositante:	
Informazioni supplementari	

(1) Sistema responsabile della protezione del Suo deposito

Il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che tutti gli enti appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati dal sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100 000 EUR.

Se un deposito è in valuta estera il calcolo del rimborso, dovuto dal sistema di garanzia dei depositi, è effettuato con riferimento al cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio.

Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100.000 EUR.

Il limite di 100.000 EUR non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

(4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 – Roma - E-mail infofitd@fitd.it - sito internet www.fitd.it. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EUR) entro 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018, entro 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, entro 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, a decorrere dal 31 dicembre 2023 entro 7 giorni lavorativi.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.